SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 4461-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 6669)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 febbraio 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 febbraio 2000

INDICE

| Relazione | Pag. | 3 |
|---|----------|----|
| Parere della 1ª Commissione permanente | » | 7 |
| Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati | » | 8 |
| Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati | » | 10 |

Onorevoli Senatori. – 1. La seconda Commissione permanente (Giustizia), l'11 novembre 1999, ha approvato in sede deliberante, in prima lettura, un disegno di legge risultante dall'unificazione di alcune proposte parlamentari (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810), recante «Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione».

Con tale intervento normativo si è in primo luogo voluto restringere l'area del diritto al silenzio, prevedendo che gli imputati in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale e gli imputati di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), dello stesso codice assumano l'ufficio di testimone qualora rendano dichiarazioni sulla responsabilità di altri. Costoro quindi non potranno più avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ciò soltanto in ordine ai fatti che riguardino appunto la responsabilità di altri.

È stata inoltre modificata la disciplina dei coimputati del medesimo reato che, sempre nell'ipotesi di riferimenti riguardanti l'altrui responsabilità, assumeranno lo *status* di testimone dal momento in cui nei loro confronti sarà stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento ovvero di condanna ed anche se il processo sarà stato definito con l'applicazione della pena su richiesta.

Alla luce di tale impostazione, si ricava che il diritto al silenzio non potrà essere invocato, come oggi avviene, da qualsiasi coimputato, imputato di reato connesso o collegato, ma soltanto quando essi riferiscono fatti concernenti la propria responsabilità e non quella di terzi.

In tal modo, viene tutelato il principio in base al quale la decisione è un giudizio su fatti accaduti e confluiti nel processo i quali, per essere valutati, debbono necessariamente essere verificati.

È stato stabilito inoltre, mediante apposite modifiche agli articoli 500 e 513 del codice di rito, che nei casi in cui il dichiarante, testimone o imputato di reato connesso o collegato, omette in tutto o in parte di rispondere, si rifiuta di rispondere ovvero si avvale di tale facoltà per essergli riconosciuta dalla legge, le precedenti manifestazioni d'animo non possono assumere valore probatorio ai fini della decisione. I principi in questione subiscono una deroga e cioè i ragguagli resi precedentemente saranno comunque acquisiti al fascicolo per il dibattimento allorché risulti provato che il rifiuto o il mendacio siano la conseguenza di violenza, minaccia od offerta di denaro o di altra utilità. Qualora poi il testimone o l'imputato di reato connesso renderà a dibattimento dichiarazioni difformi da quelle rassegnate in precedenza, le dichiarazioni, utilizzate per le contestazioni, saranno acquisite nel fascicolo per il dibattimento e saranno valutate «ai fini» della prova dei fatti in esse affermati a condizione che sussistano altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Inoltre, per richiamare le modificazioni più significative, si è inciso sulla valutazione della prova (articolo 192 del codice di procedura penale), sulla testimonianza indiretta (articolo 195 dello stesso codice), sulla disposizione riguardante i verbali di prova di altri procedimenti (articolo 238 del codice di rito) ed è stata introdotta una nuova figura di reato con cui viene punito con la pena da

due a sei anni di reclusione chiunque induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Infine è stata introdotta anche una norma transitoria volta a regolare l'applicazione ai processi in corso dei princìpi del giusto processo, a seguito del rinvio operato dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Il testo del Senato della Repubblica, è stato trasmesso alla Camera dei deputati (atto Camera 6590) ed attualmente è all'esame della Commissione giustizia.

2. Non essendo stato definito l'intero percorso legislativo relativo al disegno di legge sopra menzionato e soprattutto non essendo stata approvata la norma transitoria riguardante i procedimenti penali in corso al 7 gennaio 2000 (data di inizio dell'efficacia della legge costituzionale n. 2 del 1999), il Consiglio dei ministri del 5 gennaio 2000 ha approvato un decreto legge recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo» statuendo in particolare che i nuovi principi costituzionali «si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento». Nei procedimenti penali nei quali il dibattimento sia stato dichiarato aperto al momento dell'entrata in vigore della normativa costituzionale (7 gennaio 2000) viene comunque prevosto che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Si prevede altresì che in ogni caso le dichiarazioni in parola «possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame».

3. La Camera dei deputati, in sede di conversione, ha apportato considerevoli innovazioni al contenuto dell'evocato decretolegge, stabilendo, al comma 1, che «fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione» ed in applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, i principi del giusto processo si applicano a tutti i procedimenti in corso «salvo le regole contenute nei commi successivi».

Si prevede poi che, se le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento, esse sono valutate soltanto se «la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità», nel senso che i riscontri devono essersi formati ed acquisiti nel pieno rispetto delle regole disciplinanti il contraddittorio (comma 2).

Al comma 3 si prevede inoltre che le dichiarazioni in questione possono essere comunque valutate quando «sulla base di elementi concreti verificati in contraddittorio» emerge che «la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè si sottragga all'esame».

Nel successivo comma 4 è enunciata la regola alla stregua della quale, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, le disposizioni che erano vigenti in materia di valutazione della prova al momento della deliberazione della sentenza si applicano alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento se sono già state valutate ai fini delle decisioni impugnate.

Viene inoltre stabilito che nei confronti di imputato minorenne, all'udienza preliminare riguardante i processi penali in corso, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di prestare il consenso per la definizione in quella fase del procedimento a suo carico (comma 5).

L'ultimo comma estende la predetta disciplina anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice penale di rito.

4. All'esito della discussione generale, svoltasi in Commissione, a cui hanno partecipato numerosi senatori, un dato è emerso con certezza: l'ambito di applicazione della normativa introdotta con il decreto-legge in conversione deve, ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, intendersi limitato ai procedimenti penali in relazione ai quali la notizia di reati risulti già iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 7 gennaio 2000, che è la data di inizio della efficacia della normativa costituzionale.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decretolegge è stato al centro di serrate critiche rivolte in particolar modo alla sua formulazione letterale. È stato evidenziato che la previsione secondo cui nei procedimenti in corso si applicano i principi dell'articolo 111 della Costituzione, oltre a non assicurare la certezza del diritto, assolutamente necessaria nella materia processuale in cui tale esigenza è più forte che in altri settori dell'ordinamento, riversa sul giudice quell'opera di bilanciamento fra i diversi principi costituzionali che invece dovrebbe essere svolta dal legislatore mediante la definizione delle specifiche regole processuali che dei predetti principi dovrebbero costituire la traduzione in atto. Si è suggerita, quindi, una diversa formulazione che prevedesse in linea generale l'applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale delle norme processuali anteriormente vigenti, stabilendo poi alcune eccezioni tali da consentire un'applicazione graduata dei principi introdotti con la predetta riforma nei medesimi procedimenti. Il rilievo, senz'altro apprezzabile, può però essere superato sottolineando che quando nel comma 1 si fa riferimento all'applicazione dei principi si vuole richiamare, in sostanza, la regola, che non solo ha carattere processuale ma che è l'unica suscettibile di applicazione immediata, contenuta nella seconda parte del comma quarto dell'articolo 111, in base alla quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore.

Tale approdo argomentativo consente di chiarire che cosa avverrà nell'ipotesi, non espressamente disciplinata nel successivo comma 2 dell'articolo 1, in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non siano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge in titolo. In tale situazione, se, a dibattimento, uno dei soggetti indicati nell'articolo 210 del codice di procedura penale ovvero un testimone si presenterà al giudice e si sottrarrà all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, le dichiarazioni precedenti potranno essere acquisiste al fascicolo mediante le contestazioni ai sensi degli articoli 500 e 513, però la loro utilizzabilità a meno che non ricorrano le ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge come modificato dalla Camera dei deputati, quando cioè risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè si sottragga all'esame – sarà possibile solo per fini diversi dall'accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decretolegge nel testo modificato, reca una disposizione condivisibile che prevede l'applicazione nel giudizio di Cassazione della disci-

plina in materia di valutazione della prova vigente nel momento in cui sono state assunte le decisioni di merito.

Per quel che concerne poi il comma 5 dell'articolo 1 del predetto testo, pur prestandosi tale disposizione a diverse interpretazioni, tuttavia, la più accettabile appare quella che la configura come una deroga alle disposizioni del processo penale minorile le quali, in alcuni casi, consentono una definizione del procedimento allo stato degli atti, a prescindere dal consenso dell'imputato.

Infine, il significato dell'ultimo comma, il 6, non può che essere quello di considerare come già acquisiti al fasciolo del dibattimento tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del «codice Rocco». Ne consegue, pertanto, che, qualora in tali procedimenti il dichiarante, in dibattimento, si sottragga all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, troverà appli-

cazione la regola prevista dal comma 2 dell'articolo 1 per cui le dichiarazioni potranno essere valutate, a condizione però che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.

In conclusione, l'intervento d'urgenza del Governo con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati in sede di conversione rappresenta un'adeguata disciplina transitoria, ai sensi dell'articolo 2 della più volte citata legge costituzionale, per i processi in corso.

In ogni caso si impone comunque la tempestiva definizione delle modifiche del codice di procedura penale che, come si è detto, sono state approvate in sede deliberante, tre mesi orsono, dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e che ora sono al vaglio della Camera dei deputati.

Follieri, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Besostri)

sul disegno di legge

17 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo invitando preliminarmente la Commissione di merito a valutare l'opportunità, qualora fossero confermate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in sede di conversione, di introdurre una regolamentazione intertemporale transitoria, applicabile ai processi che si sono svolti durante la vigenza del decreto-legge, prima della sua conversione.

Rileva, quindi, che quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 appare materia estranea all'oggetto proprio del provvedimento in titolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

- «Art. 1. I. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
- 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.
- 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè si sottragga all'esame.
- 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
- 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
- 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».

Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000.

Testo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in vigore il 7 gennaio 2000;

Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che **ne** disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti **penali** in corso **alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.**
- 2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo

Articolo 1.

- 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
- 2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame del-

(Segue: Testo del decreto-legge)

novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra unità, affinchè si sottragga all'esame.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - DILIBERTO

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

l'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

- 3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè si sottragga all'esame.
- 4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
- 5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
- 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.